



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (C.D. VOUCHER)



**COMUNE MOJO ACANTARA (ME)
DELIBERAZIONE CONSILIARE N.20 DEL 18.08.2016**

Sommario

ART. 1 - Oggetto	2
ART. 2 - Finalità.....	2
ART. 3 - Ambito di applicazione.....	2
ART. 4. Soggetto destinatari e requisiti generali di accesso al beneficio	3
ART. 5 – Presentazione delle domande e assegnazione delle attività	4
ART. 6 – Durata e validità dell’elenco dei prestatori di lavoro.....	5
ART. 7 – Compensi.....	5
ART. 8 - Obblighi e dovere del committente	6
ART. 9 -Obblighi e dovere del prestatore	6
ART. 10 - Entrata in vigore.....	6
ART. 11 – Rinvio dinamico	6

ART. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei “Buoni Lavoro” (c.d. Voucher) relativi a prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio rese in favore del Comune di Mojo Alcantara (ME) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della Legge 30/2003 e del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono quelle attività lavorative di natura occasionale non riconducibili agli istituti contrattuali tipici del lavoro subordinato o autonomo. Esse sono rese in modo saltuario, nell’ambito delle attività e dei settori precisati dalla normativa vigente, da soggetti in possesso di determinati requisiti soggettivi.

Ai sensi della normativa vigente, si tratta delle attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000,00 (€ 9.333,00 euro lordi) nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere, altresì, rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di € 3.000,00 (€ 4.000,00 euro lordi) di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma precedente, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Il lavoro accessorio è una modalità di prestazione lavoro che risponde alla duplice esigenza del committente di servirsi di lavoratori non subordinati per lo svolgimento di determinate attività o compiti di carattere temporaneo ed occasionale e del prestatore di lavoro di potere ottenere aiuti economici dietro prestazione della propria opera.

ART. 2 - Finalità

Il Comune di Mojo Alcantara (ME), mediante l’uso dei c.d. “buoni lavoro”, intende supportare economicamente, in via temporanea, determinate tipologie di soggetti e /o famiglie che versano in condizioni di bisogno ed a rischio di esclusione sociale.

ART. 3 - Ambito di applicazione

Le prestazioni di lavoro occasionale, in conformità alla normativa vigente, sono rese nell’ambito delle attività di pubblica utilità riconducibili alle competenze istituzionali dell’Ente, tra cui in via esemplificativa:

1. Lavori di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti, attrezzature e mezzi di proprietà del Comune;
2. Lavori di giardinaggio;
3. Lavori manuali, artigianali e di muratura;
4. Custodia e vigilanza degli immobili del Comune;
5. Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, mirate all’assistenza di persona disabili e/o non autosufficienti per attività nonspecializzate e non a carattere infermieristico;
6. Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà.

Si precisa, in ogni caso, che, in base a quanto disposto dalla vigente normativa, è possibile utilizzare i buoni lavoro **in tutti i settori di attività.**

Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte del committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, dei limiti previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sulle assunzioni flessibili, e del patto di stabilità e degli equilibri di bilancio, secondo la normativa vigente.

ART. 4. Soggetto destinatari e requisiti generali di accesso al beneficio

Possono beneficiare dell'intervento economico, tramite erogazione dei "buoni lavoro", i seguenti soggetti:

1. Pensionati, titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
2. Studenti nei periodi di vacanza (sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado").
Per "periodi di vacanza" si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):
 - a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
 - b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
 - c) per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre; Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.
3. Percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito e cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpl, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
4. Lavoratori in part-time;
5. Altre categorie di prestatori: inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpl e Mini-ASpl 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Il ricorso all'istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).

I soggetti di cui ai numeri precedenti devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere residenti nel Comune di Mojo Alcantara (ME);
2. Essere cittadini italiani o comunitari o cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
3. Avere compiuto il 18° anno di età;
4. Presentare un ISEE, determinato ai sensi del DPCM del 05.12.2013 n. 159, non superiore a € 10.000,00;
5. Idoneità fisica all'impiego;
6. Comprovata esperienza nelle attività da svolgere.

Non possono beneficiare dei c.d. "Buoni lavoro" i soggetti dipendenti dell'Amministrazione comunale di Mojo Alcantara e coloro che siano stati collocati in quiescenza.

I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda a seguito di avviso pubblico, di cui al successivo art. 5, e devono permanere anche alla data di conferimento dell'incarico e durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

ART. 5 – Presentazione delle domande e assegnazione delle attività

Il Comune, tramite provvedimento del competente Responsabile dell'Area Amministrativa, in conformità alla determinazione della Giunta Municipale, individuerà le attività da svolgere tramite prestazioni di lavoro occasionale, specificando:

1. La tipologia di attività richiesta;
2. La durata delle prestazioni;
3. Il numero delle ore/uomo giornaliero da svolgere;
4. Il numero dei prestatori di lavoro da utilizzare.

Conseguentemente, si provvederà alla pubblicazione sull'Albo online del Comune di Avviso pubblico per la redazione di un elenco di prestatori di lavoro.

L'avviso dovrà riportare:

1. Gli elementi di cui al comma precedente;
2. I termini di presentazione delle domande;
3. La data di inizio della prestazione;
4. Il compenso orario complessivo dell'intera prestazione;

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e debitamente firmata, dovrà riportare tutte le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

La mancata sottoscrizione della domanda ne provoca la nullità.

Alla domanda di partecipazione andranno allegati i seguenti documenti:

1. Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Fotocopia permesso di soggiorno, se richiedente straniero;
3. Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, redatta ai sensi del DPCM 159/2013;
4. Dichiarazione sostitutiva delle condizioni socio - economiche e familiari del nucleo in caso di ISEE pari ad € 0,00;
5. Ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, natura, origine ed entità del bisogno.

Il Comune si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. In caso di mendacità si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. Il dichiarante decadrà, altresì, dal beneficio a seguito dell'accertamento della mendacità delle dichiarazioni.

La domanda di ammissione, completa di tutta la documentazione di cui sopra, deve pervenire al protocollo del Comune e potrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata.

Non saranno ammesse le domande da parte di richiedenti che non si trovino nelle condizioni di cui sopra o che presentino domanda incompleta dei dati richiesti e/o carente di documentazione e/o pervenute oltre la data ultima di scadenza.

Il Responsabile di Area provvederà all'esame delle istanze pervenute e alla formulazione dell'elenco dei prestatori di lavoro.

Nel caso in cui il numero di soggetti collocati nell'elenco dei prestatori di lavoro sia inferiore a quello dei prestatori individuati come necessari, è in facoltà del Comune aumentare il numero corrispondente di ore previste per ciascun prestatore.

Dopo la formazione dell'elenco, il Responsabile dell'Area che ha emanato l'avviso di selezione adotterà apposito provvedimento di assegnazione di ciascun soggetto alle attività individuate, tenendo conto del numero e valore dei buoni assegnati e dando successiva comunicazione del giorno in cui presentarsi all'Ufficio.

L'offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l'Amministrazione ad utilizzare il menzionato elenco, che verrà attivato in base alle esigenze dell'Ente.

L'interessato dovrà esprimere la propria disponibilità immediata e in caso di rinuncia si procederà a chiamata di altro soggetto iscritto nell'elenco.

La scelta del prestatore di lavoro, presente nell'elenco, avverrà sulla base di valutazione tecnica e discrezionale dell'Amministrazione che tenga conto del tipo di mansione da svolgere e della professionalità richiesta al prestatore di lavoro. Non vi è un ordine di graduatoria con cui procedere alla scelta del prestatore di lavoro a cui assegnare l'incarico.

Il Responsabile dell'Area, prima di adibire il prestatore all'attività lavorativa, effettuerà un colloquio preliminare con l'interessato, a riscontro della capacità e idoneità allo svolgimento della mansione prevista.

In caso di riscontro negativo della detta capacità e idoneità allo svolgimento della mansione prevista, adeguatamente motivato, o di rinuncia del richiedente, si procederà all'individuazione di altri incaricati, attingendo dall'elenco citato. Il Responsabile dell'Area, in caso di inadempimento o cattivo rendimento del prestatore di lavoro occasionale, potrà, altresì, sollevare dall'incarico, previa diffida, il soggetto reclutato.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare un controllo a campione di almeno il 20% delle dichiarazioni rese, disponendo, nei casi di accertata falsità della dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la denuncia alle Autorità competenti.

ART. 6 – Durata e validità dell'elenco dei prestatori di lavoro

L'elenco dei prestatori di lavoro ha carattere permanente e verrà costantemente aggiornato a seguito della presentazione delle istanze.

ART. 7 – Compensi

Il pagamento della prestazioni lavorative avviene con la consegna dei "buoni lavoro" che devono essere compilati in ogni parte e consegnati al prestatore d'opera.

Saranno riscossi dall'interessato presso qualsiasi ufficio postale e/o concessionario del servizio autorizzato. Il valore nominale del buono lavoro orario è fissato in € 10,00, comprensivo della contribuzione INPS accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore e di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni e di un compenso al concessionario INPS per gestione del servizio. Pertanto, il valore netto orario del buono lavoro a favore del dipendente è di € 7,50, salvo modifiche ed integrazione delle leggi successive.

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 81/2015, tali compensi sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Il compenso di ciascun lavoratore non può superare € 1.000,00 (euro mille) complessivi nell'annualità¹.

Ogni prestatore di lavoro ha diritto a ricevere il proprio compenso previsto, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione, rilasciata dal competente Responsabile dell'Area.

ART. 8 - Obblighi e doveri del committente

Ai sensi della vigente normativa (art. 49, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii) il Committente dovrà comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

Inoltre, il committente ha l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore.

A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

ART. 9 - Obblighi e doveri del prestatore

La prestazione di lavoro accessorio deve essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al prestatore dal Responsabile dell'Area, nell'osservanza dei principi di correttezza, buona fede e ordinaria diligenza.

Il prestatore è vincolato al rispetto dei dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza e di correttezza nei confronti del datore di lavoro e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione dei predetti obblighi.

Il prestatore è tenuto, altresì, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, nonché al Codice di comportamento integrativo, adottato da Codesto Comune con delibera di G.M. n. 71 del 28.06.2016.

In caso di violazione, il Responsabile dell'Area competente, dopo un richiamo scritto, procederà alla revoca del provvedimento di assegnazione, interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero delle ore prestate.

ART. 10 - Entrata in vigore

Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

ART. 11 - Rinvio dinamico

Il presente Regolamento rinvia alla normativa di legge vigente al momento della sua corretta applicazione. Il rinvio è, dunque, fatto alla fonte e non alla singola disposizione, comprendendo tutte le successive modificazioni ed integrazioni a cui saranno sottoposti gli atti richiamati.

¹ (testo emendato nella seduta consiliare del 18.08.2016, delibera n. 20/2016)